

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3170

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LODI FAUSTINI FUSTINI, SERRA, MONTECCHI, FRANCESE, COLOMBINI, SANNA, FILIPPINI GIOVANNA, CAPECCHI, MINOZZI, BARBIERI, MONTANARI FORNARI, MAINARDI FAVA, MIGLIASSO, ANGELONI, TURCO, UMIDI SALA, CALVANESE, BERNASCONI, BIANCHI BERETTA, BONFATTI PAINI, SANGIORGIO, MASINI, FAGNI, PEDRAZZI CIPOLLA, CECI BONIFAZI, GELLI

Presentata il 22 settembre 1988

Indennità di maternità per le libere professioniste

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente approvazione della legge sull'indennità di maternità delle lavoratrici autonome ha posto giustizia ad una ingiustizia che perdurava da quasi 40 anni, dal momento cioè in cui venne approvata la prima legge di tutela delle lavoratrici madri. Con la prima legge di tutela della lavoratrice madre, la legge 26 agosto 1950, n. 860, e con quella successiva 30 dicembre 1971, n. 1204, il nostro Paese si è posto senza dubbio fra quelli più avanzati nel mondo in materia di tutela della maternità, ma il limite di quelle leggi era dato dal fatto che la protezione, almeno sul piano economico, e quindi indiretta-

mente anche su quello fisico e psichico, era limitata alle lavoratrici dipendenti.

Con la legge 29 dicembre 1987, n. 546, gran parte di questa ingiustizia è stata superata, e anche alle lavoratrici autonome (artigiane, commercianti e contadine) è stato riconosciuto il diritto a prestazioni economiche in caso di maternità attraverso un contributo a carico delle categorie di appartenenza.

Tra le donne che lavorano sono rimaste escluse da queste prestazioni solo le libere professioniste. Questa esclusione, a nostro parere, deve essere superata e per farlo proponiamo alla vostra attenzione questa proposta di legge.

La proposta a favore delle libere professioniste ricalca, in gran parte il contenuto della legge sull'indennità di maternità per le lavoratrici autonome approvata alla fine del 1987.

Con essa (articolo 5) viene introdotto un contributo obbligatorio annuo a carico di tutti i liberi professionisti iscritti alle casse ed enti di previdenza di lire 18.000 e viene stabilita una misura di indennità di maternità per 5 mesi rapportata all'80 per cento del reddito medio della categoria professionale di riferimento, quale risulta dalla denuncia dei redditi (articolo 1).

Anche per le libere professioniste, quindi, come per tutte le altre lavoratrici dipendenti ed indipendenti si fa ricorso alla solidarietà dell'intera categoria di appartenenza.

Questa soluzione a nostro parere dovrebbe essere transitoria, poiché se si vuole fare assumere alla maternità il valore sociale che la nostra Costituzione le attribuisce, questi oneri, come tutti quelli relativi alla maternità delle lavoratrici dipendenti ed autonome, dovrebbero essere posti a carico dell'intera comunità e quindi completamente fiscalizzati.

La proposta di legge tiene conto delle innovazioni intervenute negli ultimi anni anche attraverso sentenze della magistratura e della esigenza di snellire le procedure di erogazione.

Viene prevista infatti una erogazione pari a un quinto della indennità complessiva in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il terzo mese di gravidanza (articolo 4) e l'intera erogazione in caso di parto prematuro dopo il sesto mese di gravidanza (articolo 2). Queste norme sono a difesa della salute della madre. Viene inoltre prevista l'intera erogazione anche nei casi di adozione o pre-adozione di un bambino (articolo 3) e ciò giustamente per rispondere alle esigenze psico-fisiche del bambino.

Onorevoli colleghi, al centro di questa proposta di legge sono posti due elementi di grande valore che vanno al di là delle prestazioni economiche in essa contenute: il valore sociale della maternità e la difesa della salute della madre e del bambino.

Per queste ragioni ne raccomandiamo la sua rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Destinatario e misura dell'indennità).

1. A ogni iscritta a una Cassa di previdenza riguardante i liberi professionisti di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto.

2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta nella misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito della categoria professionale di riferimento, quale risulta dalla media dei redditi denunciati ai fini fiscali il secondo anno precedente a quello della domanda.

ART. 2.

(Termini e modalità della domanda).

1. L'indennità di cui all'articolo 1 è corrisposta dalla competente Cassa di previdenza professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto.

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché la dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'inesistenza di diritto alle indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204 e 29 dicembre 1987, n. 546.

3. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici.

4. Le competenti Casse di previdenza provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

ART. 3.

*(Indennità in caso di adozione
o di affidamento preadottivo).*

1. L'indennità di cui all'articolo 1, spetta anche per l'ingresso del bambino adottato o affidato in preadozione, a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età.

2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla competente Cassa di previdenza professionisti entro il termine perentorio di 180 giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestanti l'inesistenza di diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso nella famiglia del bambino.

3. Alla domanda va allegata anche copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

ART. 4.

(Indennità in caso di aborto).

1. A ogni donna di cui all'articolo 1, in caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza è corrisposta un'indennità nella misura pari all'80 per cento di un dodicesimo del reddito della categoria professionale di riferimento, quale risulta dalla media dei redditi denunciati ai fini fiscali il secondo anno antecedente a quello della domanda.

2. La domanda, in carta libera, viene presentata dall'interessata alla competente Cassa di previdenza professionisti, deve essere corredata da certificato medico rilasciato dall'USL che ha fornito le prestazioni sanitarie comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o

terapeutico, nonché la dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'inesistenza di diritto ad altri trattamenti analoghi.

ART. 5.

(Copertura degli oneri).

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con un contributo annuo di lire 18.000 per ogni iscritto alle Casse di previdenza di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge.

ART. 6.

(Variazioni dei contributi).

1. Al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni delle singole Casse di previdenza professionisti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere dei consigli di amministrazione delle Casse di previdenza di cui all'allegata tabella n. 1, con proprio decreto, stabilisce le variazioni dei contributi di cui all'articolo 5.

TABELLA N. 1
(articolo 1)CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER I LIBERI PROFESSIONISTI

- 1) Cassa Nazionale del notariato
- 2) Cassa Nazionale di previdenza a favore degli avvocati e procuratori
- 3) Ente Nazionale di previdenza e assistenza farmacisti
- 4) Ente Nazionale di previdenza e assistenza veterinari
- 5) Ente Nazionale di previdenza e assistenza medici
- 6) Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri
- 7) Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi
- 8) Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti
- 9) Cassa Nazionale di previdenza e assistenza ingegneri e architetti
- 10) Cassa Nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali
- 11) Ente Nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro